

Codice DB1412

D.D. 9 novembre 2010, n. 2929

**Autorizzazione idraulica pratica n. 80/P - Amministrazione Provinciale di Vercelli - Servizio Risorse idriche - Richiesta nulla osta del Parco Naturale Alta Val Sesia per piccola derivazione d'acqua dal Rio Testanera in Comune di Alagna Valsesia.**

In data 18/11/2008 l'Amministrazione Provinciale di Vercelli – Servizio Risorse Idriche, ha trasmesso al Settore Decentrato OO.PP. l'istanza della Parco Naturale Alta Valsesia, relativa alla concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua dal Rio Testanera per uso energetico e civile, in comune di Alagna Valsesia.

La derivazione d'acqua è stata autorizzata in via provvisoria dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 41299/SZ del 22/11/2002.

Poiché l'opera realizzata interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Testanera, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica in sanatoria, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Con nota n. 85518 del 12/12/2008 il Settore Decentrato OO.PP. di Vercelli ha sospeso l'istruttoria della pratica, fino a quando non fosse risultato possibile effettuare opportuni accertamenti in sopralluogo.

Verificata l'accessibilità dei luoghi, in data 21/10/2010 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Roberto Mattasoglio.

L'opera di derivazione consiste in una briglia cementizia, avente dimensioni di cm 100 x cm 30 circa, ancorata a massi d'alveo, che funge da testata ad una tubazione di adduzione, realizzata in PEAD DN 63.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuto ammissibile il mantenimento dell'opera in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);  
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;  
visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;  
visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Parco Naturale Alta Valsesia a mantenere l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli